



REGOLAMENTO TARI

1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rinviando alle disposizioni di legge per quanto non stabilito.

2-PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati secondo le indicazioni del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Per "locale" si intende qualsiasi struttura stabilmente infissa al suolo e chiusa, anche parzialmente, su tre lati verso l'esterno.

3. Si considerano produttive di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, e come tali non assoggettabili al tributo, le seguenti superfici:

- la sala visite e gli spazi destinati ad interventi chirurgici e simili negli ambulatori medici;
- le aree adibite ad attività agricole;
- le officine e le aree di lavorazione industriale o artigianale, al netto dei magazzini, diverse dai laboratori di gastronomia, gelateria, panificazione e simili.

Nel caso di attività artigianali e industriali, la superficie imponibile totale dell'utenza non può tuttavia essere inferiore al 10% della superficie calpestabile complessiva, fatta salva la prova di una minore incidenza degli spazi non strettamente produttivi quali magazzini, uffici, mense o servizi.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per cui non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa pubblica, in virtù di specifiche normative.

5. Non sono inoltre tassabili le aree di manovra e quelle occupate da forni, celle, essiccatoi, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione) nonché i locali di limitata accessibilità quali legnaie, soffitte, fienili, cantine, vani tecnici. L'esclusione delle relative superfici, quanto alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, si intende operante sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013.

6. La Tassa è dovuta anche in caso di inutilizzo dei locali, purchè gli stessi siano predisposti all'uso e salvo i casi di:

- 1) locali e aree inaccessibili od oggetto di utilizzazione edificatoria;
- 2) unità immobiliari (e relative pertinenze) inagibili ai sensi dell'art. 3-bis del Regolamento IMU;
- 3) unità immobiliari (e relative pertinenze) non allacciate ai servizi di rete o prive di mobili e attrezzature, purchè non adibite a deposito.

7. Gli immobili di categoria catastale C che costituiscono pertinenza di fabbricati tassabili sono tuttavia soggetti ad imposizione anche in presenza delle circostanze di cui al punto 3) del precedente comma 6.

3-SOGGETTI PASSIVI

1. Nel caso di utenze domestiche il tributo è dovuto dall'intestatario della scheda anagrafica, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.

2. Si considerano componenti del nucleo familiare, ai fini del tributo, tutti coloro che dimorano presso la medesima unità immobiliare abitativa. Tale requisito si presume, per i soggetti che vi risiedono o che, seppur privi di residenza anagrafica, risultano titolari di diritti di godimento risultanti da atti registrati. In quest'ultima ipotesi, il debito d'imposta fa capo indifferentemente ad uno degli aventi causa.

3. Nell'ipotesi in cui sia stata avviata la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità, i soggetti interessati si considerano provvisoriamente non residenti, salvo il diverso esito del procedimento.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



4. Sono in ogni caso esclusi dal calcolo dei componenti coloro che si trasferiscono anche temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, se dimostrato con idonea documentazione.
5. Nel caso di utenze non domestiche il tributo è dovuto dal soggetto che utilizza i locali per una delle attività corrispondenti alla categorie tariffarie previste.
6. In assenza di occupanti o a seguito di cessazione dell'attività, l'obbligazione tributaria va intestata solidalmente ai titolari di diritti reali sui relativi immobili.

4-PERIODO D'IMPOSTA

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è verificato il presupposto impositivo: a tal fine il mese in cui il presupposto si è protratto per più di 14 giorni è computato per intero.
2. Analogamente, le riduzioni tariffarie spettano in proporzione ai mesi dell'anno per i quali ne sussistono i requisiti.

5-TARIFFE E RIDUZIONI

1. La commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.
2. Agli immobili pertinenziali delle utenze domestiche si applicherà la tariffa minima corrispondente ad un unico occupante, a decorrere dal momento in cui la banca dati comunale consentirà di scorporarne tutte le superfici ed in ogni caso da quando saranno attuate le disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013. Con la medesima decorrenza, le autorimesse abbinate ad utenze non domestiche saranno soggette alla categoria tariffaria in cui sono inquadrabili i magazzini di stoccaggio merci.
3. Alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato si applica la tariffa minima ridotta del 50%. Tale riduzione può essere applicata d'ufficio, salvo prova contraria, in caso di inutilizzo comprovato dalla mancanza di iscrizioni anagrafiche e di diritti di godimento risultanti da atti registrati.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



4. Analoga riduzione si applica nel caso di utilizzo stagionale o limitato riferibile ad utenze non domestiche, considerando tali gli immobili a vocazione commerciale, agricola, artigianale o industriale, ancorchè pertinenziali di abitazioni. Nel caso di cessata attività, le superfici coperte calpestabili sono associate alla categoria tariffaria in cui sono inquadrabili i magazzini di stoccaggio merci e la riduzione può essere applicata d'ufficio se l'inutilizzo è comprovato sia dalla banca dati della C.C.I.A.A che dalla mancanza di diritti di godimento risultanti da atti registrati.

5. Alle utenze che abbiano avviato il compostaggio della frazione umida del rifiuto urbano, mediante composte o altra struttura all'uopo realizzata, si applica una riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa. I composte o le concimaie devono essere collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione o nelle sue vicinanze, ed in ogni caso non sul terreno altrui o fuori dai confini comunali. Ad ogni composte può corrispondere un'unica riduzione, mentre ad una stessa concimaia ne possono eccezionalmente corrispondere due in caso di nuclei familiari residenti nello stesso fabbricato e legati da rapporti di parentela fino al secondo grado.

6. Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa se la distanza tra l'utenza ed il più vicino punto di raccolta supera i cinquecento metri.

7. Ove si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo residuo derivante dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

8. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- i locali adibiti al culto in via esclusiva e permanente;
- i locali e le aree di proprietà comunale utilizzate stabilmente da associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse.

9. Il comune può prevedere un importo forfettario, a carico del piano finanziario, da destinare a riduzioni od esenzioni per i contribuenti che versano in condizioni di particolare disagio. Tali agevolazioni vengono accordate previa attestazione dell'ufficio servizi sociali.

6-CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



2. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici riferibili alla medesima utenza: le attività comprese in più categorie vengono a tal fine associate tenendo conto dell'attività prevalente desumibile dalle visure camerali o dalla diversa situazione di fatto.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate a quella che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7-DICHIARAZIONI E CONTROLLI

1. Il contribuente deve dichiarare, entro il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo, tutti gli eventi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ad eccezione, nel caso di utenze domestiche, di quelli comprovati dalle risultanze anagrafiche ed ipotecarie, per i quali il comune provvede d'ufficio all'aggiornamento della propria banca dati.
2. E' facoltà del comune, tuttavia, registrare d'ufficio anche altre variazioni desumibili dalle informazioni in suo possesso, comunicandone in tal caso gli estremi al contribuente.
3. Con il versamento, anche parziale, dell'importo indicato nell'avviso di pagamento si considera in ogni caso regolarizzato l'obbligo dichiarativo relativo ai contenuti dello stesso.
4. Le dichiarazioni riguardanti la cessazione o la riduzione del tributo hanno efficacia dalla loro presentazione, a meno che non ne sia dimostrata la diversa decorrenza con idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui all'art. 2 comma 6, così come la suscettibilità dei locali di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, se non desumibile dalle risultanze catastali, devono essere dichiarate e comprovate con apposita documentazione, anche fotografica.
6. La dichiarazione, redatta su apposito modello fornito dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
7. Tutte le dichiarazioni relative a circostanze non riscontrabili dalle banche dati in possesso del comune, quali ad esempio l'assenza di mobili ed attrezzature nei locali oppure destinazioni d'uso diverse da quelle indicate in planimetria, devono essere verificate con sopralluogo, senza preavviso; l'esito di tale controllo dev'essere verbalizzato dall'incaricato del comune in calce alla denuncia stessa. Nel caso venga impedito l'accesso ai locali senza giustificato motivo, o comunque in mancanza di collaborazione da parte del contribuente, la dichiarazione si considera omessa.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



8. Allo stesso modo deve essere periodicamente accertata la sussistenza dei requisiti di tutte le fattispecie agevolative, verbalizzando l'esito della verifica in caso di sopralluogo.

8-RISCOSSIONE

1. Il comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti i relativi avvisi di pagamento recanti il dettaglio delle somme dovute ed i moduli di versamento.
2. L'importo da pagare è suddiviso in 2 rate di uguale importo scadenti il 31 maggio e il 30 novembre dell'anno di imposta. Con delibera di Giunta comunale, tali termini possono essere anticipati o differiti per giustificati motivi di necessità ed urgenza.
3. Se la dichiarazione iniziale viene presentata successivamente al 30 giugno, nonché nel caso di iscrizioni d'ufficio registrate oltre tale data, il tributo dovuto per l'anno d'imposta in corso viene riscosso unitamente alla bollettazione dell'anno d'imposta successivo.
4. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento il contribuente è in ogni caso tenuto a contattare l'ufficio tributi al fine di assolvere l'obbligo impositivo nei termini previsti.

9-RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di mancato pagamento nei termini prestabiliti, il contribuente può regolarizzare la propria posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, effettuando il dovuto versamento entro la fine del periodo d'imposta successivo alla scadenza decorsa.

10-TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



2. In tale ipotesi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

11-ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.